

MIGRANTI

CGIL

INCA



n
e
w
s

Bollettino informativo dell'Immigrazione

Le nostre azioni

CGIL, INCA e Federconsumatori si preparano a un'azione concertata per sottolineare e sanzionare la Pubblica Amministrazione per i disservizi nella gestione delle procedure amministrative che riguardano le pratiche dell'immigrazione.

Si procederà attraverso l'istituzione di una Class Action (Dlgs. 20 dicembre 2009, n. 198) che prevede la raccolta preventiva di casistiche che, in prima battuta, riguarderanno le seguenti tipologie:

Ritardi nelle procedure di rilascio della cittadinanza italiana; mancata concessione del permesso di soggiorno CE-SLP per i familiari di stranieri già in possesso di questo titolo.

Sommario:

Class Action	1
Notizie dal fronte del Test d'italiano	2
Fasi operative del Test	7
Le sentenze del mese	9
Dal territorio	10

Notizie dal fronte del Test di lingua italiana

Si è tenuta, il 30 novembre scorso la riunione presso la Direzione Centrale Politiche Immigrazione e Asilo del Ministero dell'Interno, l'incontro con i Patronati e le Associazioni, sul tema del Test di Italiano.

Alla riunione era presente, oltre al Prefetto Malandrino e ai funzionari del Ministero dell'Interno, la Dott.ssa Franzese del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

I Patronati e le Associazioni che hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa possono inoltrare le domande di partecipazione al Test di Italiano.

Nell'incontro sono state precisate le modalità di inoltro delle domande del test, ed affrontate alcune questioni più generali.

In allegato vi invio le Circolari predisposte dal Ministero dell'Interno sull'argomento

Il 6 dicembre prossimo è previsto un incontro con la Direzione Centrale Immigrazione e Politica delle Frontiere, sempre sul Test di Italiano.

INCONTRO CGIL Nazionale – SLC Nazionale – INCA Nazionale

Si è svolto oggi un incontro fra le strutture CGIL indicate. Nella riunione è apparsa evidente la necessità di realizzare uno stretto rapporto fra le tre strutture, anche a livello Provinciale, al fine di monitorare situazione, far sì che il maggior numero possibile dei CTP dia disponibilità ad essere sede di test e dare ampia informazione dei CTP che non solo saranno sede di test, ma che realizzano corsi di formazione di lingua italiana per gli stranieri, al fine di indirizzare verso queste strutture la eventuale necessità formativa degli stranieri, evitando che si rivolgano altrove, magari privatamente e a pagamento per ottenere una certificazione che potrebbe anche rivelarsi inutile.

A breve riceverete una nota delle questioni affrontate nella riunione e delle decisioni assunte.

NOVITA' DELLA PROCEDURA INFORMATICA – NOTIZIA URGENTE

Per quanto riguarda la procedura informatica, il Ministero dell'Interno ha precisato che a partire dal 9 la compilazione dei moduli (sia relativi ai ricongiungimenti familiari, che alle richieste di nulla osta al lavoro art. 27, o conversioni, ecc., compresa la richiesta di partecipazione al Test di Italiano), avverrà direttamente sul web.

Non sarà pertanto più necessario pre-caricare il modulo, compilarlo off-line e successivamente riattivare il collegamento internet per l'inoltro, ma – come avviene anche per il portale immigrazione – il modulo sarà compilato direttamente on line.

Per l'accesso al sistema si utilizzano le credenziali già in nostro possesso.

Per quanto riguarda le “maschere” e le procedure di compilazione, nulla cambia rispetto alla precedente modalità.

Le domande complete potranno essere inviate singolarmente o a gruppi. Come avviene attualmente potranno essere lasciate in “sospeso”, per essere completate ed inoltrate in un momento successivo.

La ricevuta sarà generata – a differenza di quanto avveniva in precedenza – immediatamente.

Sarà possibile visualizzare l'anteprima della domanda (anche per quelle inviate in precedenza) e stamparle.

Per quanto riguarda il test di Italiano, potremo consultare lo “stato della pratica”, cioè la data di svolgimento del test ed il risultato finale.

ATTENZIONE: Il 7 dicembre si chiude con il vecchio sistema, e si provvederà alla migrazione dei dati. Pertanto potranno essere visualizzate sul nuovo sistema tutte le domande inviate in precedenza.

PER QUANTO RIGUARDA INVECE I MODULI COMPILATI E NON INVIATI QUESTI DEVONO ESSERE SPEDITI ENTRO LE ORE 9 DEL 7 DICEMBRE.

ERRORI NELLA COMPILAZIONE

Il Ministero ha evidenziato la necessità di non commettere errori nella compilazione dei moduli. Qualora ciò avvenisse, sarà necessario ripresentare una nuova domanda

ESITO DEL TEST

L'esito del test sarà rinvenibile sul sito. Non verrà inviata alcuna comunicazione allo straniero, né verrà rilasciata certificazione.

Il risultato sarà acquisito telematicamente anche dalle Questure.

Qualora il test non fosse superato, lo straniero potrà ripresentare per un numero illimitato di volte la domanda di partecipazione.

Lo straniero non viene informato sulle motivazioni di non superamento del test. Per avere notizie in merito si dovrà presentare domanda di accesso agli atti.

IMPOSSIBILITA' DI PARTECIPARE AL TEST

Nel caso in cui lo straniero non possa partecipare, nella giornata indicata, al test, dovrà contattare la Prefettura (i recapiti sono riportati nella lettera di convocazione), per chiedere lo spostamento della data.

Il Ministero ha chiesto di evitare modifiche se non in casi urgenti, in quanto una prassi generalizzata potrebbe creare difficoltà nella gestione operativa.

LE PROBLEMATICHE APERTE

Le problematiche aperte rispetto al nuovo requisito necessario (a partire dal 9 dicembre prossimo), per i richiedenti il permesso CE-SLP, sono molteplici.

La tempistica

Primo fra tutti è sicuramente la tempistica. Come avrete visto dal testo della Circolare 7589 del 16 novembre scorso, già inviata, ma che trovate in allegato, e dal testo dell'Accordo Quadro fra Ministero dell'Interno e Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, le procedure per realizzare il test agli stranieri, sono abbastanza complesse, e richiedono:

- sottoscrizione di un Protocollo di Intesa fra Prefetti e Direttori degli Uffici Scolastici Regionali (in allegato circolare Min. Interno 8071 del 1.12.2010)

- individuazione da parte degli Uff. Scol. Regionali dei Centri Territoriali Permanenti sedi di test,
- la formazione di una “Commissione” presieduta dal dirigente scolastico del CTP e da almeno due docenti di italiano.
- La definizione da parte della commissione del contenuto, della durata e del punteggio del test.
- La definizione, sempre da parte della commissione in accordo con la Prefettura, del calendario
- La definizione, sulla base dei CAP dei richiedenti, delle sedi di riferimento

Appare chiaro, pertanto, che ci troveremo di fronte a situazioni ulteriormente differenziate nel Paese, che dipenderanno dalla tempistica con cui si attiveranno le Prefetture e gli Uffici Scolastici Regionali, dalla presenza dei CTP nei territori, dal numero degli stranieri richiedenti, e dalla gestione organizzativa.

Riguardo ai tempi il Decreto Ministeriale del 4 giugno 2010, stabilisce all'art. 3 c. 2 che la “prefettura convoca, entro sessanta giorni dalla richiesta, lo straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l'ora ed il luogo in cui lo straniero si deve presentare”

Sull'argomento, nell'incontro con il Ministero dell'Interno, abbiamo avuto una risposta non univoca. Mentre i Funzionari del Ministero sostenevano che entro 60 giorni dalla domanda sarebbe stata inviata allo straniero la lettera di convocazione, il Prefetto ha invece sostenuto che entro 60 giorni dalla domanda il test sarebbe stato svolto.

Già da questa differente posizione, appare chiaro che il Ministero non è in grado di stabilire – in particolare in questa prima fase – quali saranno i tempi necessari agli stranieri per sostenere il test. La stessa dirigente del Ministero dell'Istruzione, non ha saputo dare una risposta chiara in merito.

Chi richiede di partecipare al test

Nell'incontro il Ministero ha teso a sottolineare che le domande devono essere presentate contestualmente alla richiesta di rilascio di permesso CE-SLP, o quantomeno da straniero presente da almeno 5 anni nel nostro territorio.

Questo in base al TU. (art. 9 c. 2bis) che stabilisce che “ il rilascio del permesso CE-SLP è subordinato al superamento, da parte del richiedente, del test”, e al decreto del 4 giugno 2010, (art. 1 c. 2) laddove “le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno CE-SLP”

Alla nostra richiesta se saranno respinte le domande presentate da uno straniero che è in Italia, ad esempio, da 4 anni e mezzo, non è stata data una risposta chiara.

I familiari

Per quanto concerne i familiari, il Decreto Interministeriale del 4 giugno, all'art. 1 c. 2 stabilisce che “le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del TU, ed ai familiari per i quali può essere richiesto il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 9, salvo quanto previsto al comma 3”.

Nell'art. 9 il comma 2 bis, il TUI fissa il requisito linguistico per il “richiedente”, e stabilisce al comma 1 che lo

straniero richiede il titolo di lungo soggiornante “per se e per i familiari”. Sulla questione specifica vi daremo indicazioni a seguito dell'incontro programmato per il 7 p.v. con i legali dell'INCA Nazionale.

Chi è esentato

Sono esentati dal partecipare al test, gli stranieri in possesso di:

- attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell'Istruzione, Università e Ricerca (Università Studi Roma Tre, Università Stranieri Perugia, Università Stranieri Siena, società Dante Alighieri). Viene inoltre esentato, sulla base della Circolare M.I.8071, lo straniero che ha frequentato corsi di lingua italiana presso i CTP con conseguimento di titolo che attesta un livello di conoscenza dell'Italiano non inferiore a A2
- di titoli di studio o titoli professionali (diploma elementare, media oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati)
- conoscenza della lingua italiana (A2), ottenuto nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione
- attestazione che l'ingresso è avvenuto ai sensi art. 27 c. 1 lett. a), c), d), q), del TUI

Sono inoltre esentati

- i minori di 14 anni
- coloro che sono in possesso di certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap .

Rispetto a questo capitolo, rimandiamo a ulteriori notizie, dopo l'incontro del 6 dicembre con la Direzione Polizia delle Frontiere, che ha competenza in merito alle “esenzioni”, in quanto in questi casi dovrà essere allegata la necessaria documentazione, ai kit di richiesta di permesso CE-SLP, che sarà vagliata dalle Questure.

Sull'ultimo punto in particolare, chiederemo specifico approfondimento al Ministero nell'incontro del 6 p.v. e vi riferiremo quanto prima.

Lo svolgimento del test

Per quanto attiene lo svolgimento del test, l'art. 5 dell'Accordo Quadro, stabilisce che “le commissioni definiscono il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata del test, sulla base delle linee guida adottate dagli Enti di certificazione...”

Nell'incontro siamo stati informati che il 3 dicembre sarà distribuito il “Sillabo”, cioè le linee guida sulla base delle quali predisporre i test.

La funzionaria del Ministero dell'Istruzione ha teso a parlare di criteri fondamentali, di linee guida sulla base delle quali le scuole predisporranno il test vero e proprio, che sarà uguale nel metodo e nel contenuto.... anche se le domande non saranno uguali in tutta Italia.

INDICAZIONI OPERATIVE

Appare chiaro che ci troviamo di fronte ad una situazione che offre poche certezze. Qualche elemento in più l'avremo a seguito degli incontri del 6 p.v. con il dipartimento immigrazione e politica delle frontiere del

Ministero dell'Interno e del 7 con i legali INCA. Ovviamente vi terremo aggiornati tempestivamente.

Allo stato attuale delle cose, vi forniamo le seguenti indicazioni (modificabili qualora intervenissero ulteriori elementi)

RICHIEDENTE PERMESSO CE-SLP CON PERMESSO IN POSSESSO IN SCADENZA

In questo caso, sarà opportuno presentare domanda di Permesso CE-SLP contemporaneamente alla domanda di partecipazione al test di italiano.

RICHIEDENTE PERMESSO CE-SLP CON PERMESSO IN POSSESSO CON SCADENZA FRA 6 – 9 MESI

In questo caso presenteremo soltanto domanda di partecipazione al test, e dovremo rilevare il comportamento della Prefettura (respinge la domanda? Invia comunque la lettera di convocazione allo straniero?). Lo straniero dovrà comunque tornare nei tempi dovuti per presentare domanda di permesso CE-SLP.

STRANIERO CHE INTENDE SOSTENERE IL TEST MA CHE POTRA' PRESENTARE DOMANDA DI PERMESSO CE-SLP SOLTANTO FRA 10 MESI O PIU'

In questo invitiamo lo straniero a tornare successivamente, per avere un quadro più definito della situazione, e al fine di evitare una presentazione massiccia di domande, che aggraverebbe inutilmente la situazione attuale.

FAMILIARE DI STRANIERO CHE INTENDE RICHIEDERE IL PERMESSO CE-SLP

In merito ai familiari, vi chiediamo di attendere l'incontro del 7 con i nostri legali.

MINORE 14-18 GIA' PRESENTE SUL PERMESSO CE-SLP DEL GENITORE, CHE CHIEDE UN AUTONOMO PERMESSO CE-SLP

Presentare domanda di aggiornamento del permesso CE-SLP.

MONITORAGGIO

Stante la situazione, che potrebbe creare non pochi disagi agli stranieri che richiedono il permesso CE-SLP, sarà necessario tenere sotto controllo la situazione, in un rapporto costante con la CGIL e il Sindacato Lavoratori della Conoscenza.

Sarebbe opportuno, laddove possibile, avere dalla Questura un parametro di riferimento delle richieste di rilascio di permesso CE-SLP che annualmente vengono presentate, al fine di valutare se il numero dei CTP disponibili ad essere sede di test siano rispondenti alle possibili necessità.

Allo stesso tempo sarà necessario dare la più ampia informazione e consulenza agli stranieri, al fine di indirizzarli e tutelarli per ottenere un titolo, che ancora oggi è necessario per l'accesso ad una serie di prestazioni.

Vi chiediamo pertanto di tenerci aggiornati sulle situazioni locali, al fine di prendere immediate iniziative a tutela degli immigrati.


A seguito delle riunioni programmate, vi informeremo sugli ulteriori sviluppi.

[Disposizioni e circolari del Ministero sono consultabili al seguente indirizzo:](#)

<http://www.inca.it/migranti-news/2-11/documenti-novembre-2010.zip>

Riepilogo funzionale delle modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, necessario ai richiedenti del permesso CE-SLP

Le fasi operative: la convocazione



1 - Lo straniero presenta, tramite modalità telematica, la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua

2 - La Prefettura competente (in base al domicilio del richiedente) acquisisce la domanda presentata ed effettua i seguenti controlli: età superiore ai 14 anni, possesso del permesso di soggiorno, assenza di altra prenotazione o superamento del test


3 - Se i controlli sono positivi, entro 60 giorni dalla richiesta, la Prefettura invita con una lettera di convocazione all'indirizzo indicato nella richiesta, lo straniero allo svolgimento del Test

4 - Se i controlli non sono positivi, la Prefettura invia una lettera al richiedente per la richiesta di rettifica delle informazioni e rinvio della domanda.

I risultati del test

- sono registrati nella banca dati del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
- vengono inviati alle Questure
- possono essere consultati dallo straniero sul web all'indirizzo: <http://testitaliano.interno.it>

Le fasi operative: il test



1 - Lo straniero si reca presso la sede e il luogo indicato nella lettera di convocazione, per effettuare la prova di conoscenza della lingua Italiana tramite sistemi informatici (a richiesta dell'interessato il test può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico).

2 - L'esito del Test

Il superamento del test prevede un risultato di almeno l'80% del punteggio complessivo.

Se positivo:

- Lo straniero può presentare alla Questura la domanda di rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo

Se negativo:

- Lo straniero può ripetere la prova ed effettuare un'altra richiesta telematica.



Le sentenze di questo mese

Cassazione civile, sez. Lavoro, n.22559/2010.

L'azienda è tenuta a versare i contributi INPS per i lavoratori extracomunitari clandestini. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22559 del 5 novembre 2010 che, ribadendo un orientamento già inaugurato con la sentenza n. 7380 del marzo 2010, ha statuito: *"In tema di prestazioni rese da lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, l'illegittimità del contratto per la violazione delle norme imperative del testo unico sull'immigrazione, non esclude l'obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro. Ne consegue che è perfettamente legittimo il verbale con il quale l'INPS richiede i contributi per i lavoratori extracomunitari impiegati senza permesso di soggiorno, dal momento che il reato di aver favorito la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato non impedisce l'emersione degli effetti propri del contratto di lavoro e l'obbligo di pagare i contributi evasi"*.

Tar Lazio, sez. IV, n.33581 18/11/2010.

Il giudice amministrativo dà ragione al ricorrente contro la Questura che aveva negato la conversione del permesso di soggiorno per affidamento a permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Di stato, sez VI,

n. 6450/2009) da cui il tribunale non si discosta, deve essere riconosciuto il diritto alla conversione ai minori affidati o sottoposti a tutela per i quali, al sopraggiungere della maggiore età sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno.

Tar Trento, sez. unica, n.142, 12/11/2010.

Accolto il ricorso di un migrante che si era visto rifiutare dalla Questura la conversione del permesso di soggiorno per motivi di famiglia a uno per lavoro subordinato.

Citando anche la circolare del Ministero degli Interni n. 5715 del 15/09/2009, il tribunale sancisce il diritto di conversione qualora ne sussistano i presupposti, ovvero che l'originario permesso sia in corso di validità e che la richiesta del nuovo sia motivata dall'esistenza di un regolare rapporto di lavoro.

Dal territorio:

Tradate in trincea per l'assegno di natalità

Il ventisei ottobre scorso il comune di Tradate (Varese) ha approvato una mozione contro l'ordinanza del Tribunale di Milano con la quale era stata accertata la natura discriminatoria di un'ordinanza del comune stesso che istituiva un assegno di natalità per i nuovi nati residenti nel comune, a patto che fossero figli di genitori in possesso della cittadinanza italiana.

La sentenza del tribunale ordinava al comune di pagare gli assegni di natalità a tutti coloro che ne erano stati esclusi, sancendo quindi la natura discriminatoria del provvedimento.

L'ultima mozione votata dalla maggioranza di centro-destra che governa il comune impegna la giunta ad attuare "ogni iniziativa volta a garantire l'indipendenza, la dignità, la libertà e l'autonomia del consiglio comunale nonché la legittimità e la dignità di espressione elettorale e politica dei cittadini" che "non possono essere mortificate da altre autorità.

In buona sostanza e con buona pace dei principi costituzionali, il consiglio comunale di Tradate ha invitato l'amministrazione municipale a non ottemperare alla disposizione della magistratura.

< Piccole secessioni crescono. >



Dal territorio:

La legge regionale 2003 del Friuli Venezia Giulia è discriminatoria

Per il giudice del lavoro di Udine è illegittimo vincolare l'accesso ai contributi a cittadini che non abbiano maturato almeno 10 anni di residenza in Italia di cui uno obbligatoriamente in Friuli.

La sentenza è stata resa nota dall'ASGI che aveva fatto ricorso contro un bando sul sostegno alle locazioni emanato dal comune di Majano (Udine) in applicazione della legge regionale n. 6 del 2003. Il giudice, ha precisato l'ASGI, ha ritenuto che il richiesto requisito di anzianità di residenza decennale in Italia "sia in contrasto col divieto di discriminare i cittadini dell'UE, i lungo soggiornanti, i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria nonché degli stessi cittadini italiani che non possono soddisfarlo."

Importante l'affermazione del giudice che stabilisce una responsabilità anche della Regione FVG in quanto organo amministrativo, per cui la direzione regionale competente ha l'obbligo di trasferire le risorse economiche ai Comuni che, disapplicando correttamente le clausole discriminatorie, si trovano eventualmente a dovere rispondere di maggiori richieste e conseguenti maggiori esborsi finanziari. In caso di rifiuto, la direzione regionale e i suoi amministratori, incorrerebbero in una responsabilità contabile, da rilevare dinanzi alla Corte dei conti.



Redazione

[http://www.inca.it/migranti-news/2-11/
documenti-novembre-2010.zip](http://www.inca.it/migranti-news/2-11/documenti-novembre-2010.zip)

Kurosh Danesh
06/8476250
K.Danesh@cgil.it

Daniela Morlacchi
06/85563221
D.Morlacchi@inca.it

Alessandro Gabriele
06/85563500
A.Gabriele@inca.it

